

Lavoro: la continuità determina la subordinazione

a cura di Antonio Gigliotti

Con sentenza n. 794 del 19 gennaio 2010, la Corte di Cassazione, riferendosi ad un accertamento operato dagli organi di vigilanza dell'INPS, **ha affermato che il livello professionale modesto dell'attività svolta, protratto per diverso tempo senza alcun contratto scritto atto a circoscriverne il perimetro, nell'ambito di una organizzazione disciplinata dal responsabile del magazzino (sia pure all'esterno dell'azienda), senza assunzione di rischi da parte del lavoratore, configura la subordinazione, pur in presenza di pagamenti effettuati con partita IVA.**

Premessa

Un soggetto può prestare attività lavorativa a favore di un altro soggetto conservando una posizione di autonomia nello svolgimento dell'attività stessa oppure può prestare l'attività lavorativa in modo subordinato.

La nozione di lavoro subordinato ci viene data dall'art. 2094 del codice civile secondo cui:

- "E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore".

Gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato, pertanto, sono:

1. la collaborazione che il lavoratore deve prestare al datore di lavoro per raggiungere il fine economico-produttivo che questi ha fissato;
2. la subordinazione del lavoratore alle direttive del datore di lavoro;
3. la retribuzione che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore

Continuità del lavoro

La collaborazione del soggetto implica la continuità e la sistematicità della prestazione lavorativa al servizio dell'impresa, in modo che il lavoratore venga a far parte dell'organizzazione tecnico-amministrativa posta in essere dall'imprenditore per il raggiungimento del fine economico-produttivo.

Dunque un'operazione semplice e ripetitiva, eseguita per un lungo periodo di tempo, può a ragione qualificare come subordinato un rapporto di lavoro. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, intervenuta in materia di lavoro subordinato, **con la sentenza n. 794 del 19 gennaio 2010** ha respinto il ricorso di una società farmaceutica contro il provvedimento della Corte d'appello di Salerno.

L'opposizione proposta dall'azienda nei confronti dell'Inps e della concessionaria di riscossione per evitare il pagamento di oltre 96mila euro a scomputo di quanto non versato tra l'aprile 1994 e il novembre 1998 era stata già rigettata dai giudici di secondo grado. In quel periodo, l'impresa si era avvalsa di un certo numero di persone addette alla “bollinatura dei prodotti” farmaceutici, non regolarizzandole come dipendenti.

Per i legali della società i giudici di merito avrebbero compiuto una scelta contraddittoria nel qualificare come dipendenti «dei collaboratori saltuari e domiciliari, utilizzati dalla società senza svolgere nei loro confronti alcun controllo».

Tale posizione è stata respinta dalla Corte suprema che, **con la sentenza n. 794 del 19 gennaio 2010**, considerando il livello molto modesto dell'attività professionale svolta, ha sostenuto che:

- il livello professionale modesto dell'attività svolta, protratto per diverso tempo senza alcun contratto scritto atto a circoscriverne il perimetro, nell'ambito di una organizzazione disciplinata dal responsabile del magazzino (sia pure all'esterno dell'azienda), senza assunzione di rischi da parte del lavoratore, **configura la subordinazione, pur in presenza di pagamenti effettuati con partita IVA**;
- a nulla vale dunque il fatto che il personale addetto non fosse all'interno dei locali aziendali al momento dell'indagine ispettiva e che la loro “presenza” sia stata desunta dall'esame della documentazione fiscale da cui era emersa la corresponsione di compensi a terzi.

Elementi sussidiari

In particolare la Corte di Cassazione, sostenendo la congruità della richiesta effettuata dall'istituto di previdenza, ha precisato che:

- l'incollaggio di bollini autoadesivi sul prodotto in deposito «non richiede normalmente direttive e controlli continui da parte del committente» e, di conseguenza, acquistano valore i cosiddetti elementi sussidiari. Tra questi vi è:
 - ⇒ **la continuità dell'attività svolta** (oltre quattro anni), senza che un contratto scritto ne circoscrivesse con esattezza il perimetro;
 - ⇒ **il fatto che** il compito, strettamente connesso alla realizzazione di un risultato essenziale per l'impresa, non comportava nessuna assunzione di rischi per i lavoratori ma veniva prestato nell'ambito dell'organizzazione aziendale disciplinata dal responsabile di magazzino.

Un quadro questo «fortemente indiziario nel senso della subordinazione, non contraddetto da ulteriori indizi ed elementi di prova provenienti dall'attività processuale della società». Se l'onere della prova grava sull'ente previdenziale che chiede il pagamento dei contributi, sarebbe stata l'impresa a dover sostenere l'autonomia della collaborazione. L'assenza di ogni deduzione probatoria contraria a quelle del verbale ispettivo ha di fatto avvalorato la significatività degli elementi raccolti.

Documento pubblicato in data 04/03/2010

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.